



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione di VINCENZO MAIELLO

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza Sez. pen. III, sentenza 17 gennaio 2017, n. 1952, relativa alla configurabilità del reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, previsto dall’art. 403 c.p. in una peculiare fattispecie nella quale il destinatario dell’offesa era il Sommo Pontefice. Nel caso di specie alcuni soggetti erano stati condannati per aver offeso la confessione religiosa cattolica, mediante vilipendio del Pontefice collocando, in modo da essere ben visibile, nel corso di una manifestazione, ad un angolo del sagrato di una Chiesa, un cartellone raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall’immagine del Pontefice ed, in primo piano, un bersaglio costituito da una serie di cerchi concentrici con l’indicazione di punteggi vari, riportante in calce una scritta offensiva del Papa. La Cassazione, disattendendo la tesi difensiva secondo cui la condotta posta in essere aveva riguardato il Pontefice in quanto persona e non quale strumento mediante il quale offendere la religione cattolica atteso che si intendeva esprimere il dissenso dalla linea seguita dal Pontefice in tema di omosessualità ed abusi su minori, ha invece confermato la condanna escludendo la possibilità di attribuire alle espressioni la “dignità” di critica, seppure “accesa” alla sola persona fisica del Pontefice, con esclusione di ogni offesa alla religione cattolica, ed ancor più al sentimento religioso. Va al riguardo ricordato che la condotta di vilipendio si connota entro i confini segnati dallo stesso significato etimologico della parola (“tenere a vile”, ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, né con la critica, o con l’espressione di dissenso dai valori religiosi per l’adesione ad ideologie atee o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni “accesi”, dei dogmi della fede (in tal senso cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 10535/2009, in Ced Cass. 243084). Del resto anche recentemente (Cass. pen., Sez. III, n. 41044 del 07/04/2015, in Ced Cass. 264932) la Cassazione ha ribadito che in materia religiosa, la critica è lecita quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa. Orbene, facendo applicazione di tale ultimo orientamento giurisprudenziale, i Supremi Giudici hanno osservato come non solo il contenuto del cartellone, le azioni intraprese sullo stesso (il lancio di freccette), il luogo ove tale flash-mob era stato organizzato risultavano oggettivamente, e senza equivoci, idonei e volti a “svilire” e ferire il sentimento religioso cattolico, ma era proprio nei motivi di ricorso, laddove gli imputati avevano adombrato le ragioni di tale loro contestazione (per le posizioni assunte dal Papa nei confronti dei gay ed altre), che emergeva, con vivida chiarezza, che l’attacco violento e volgare al papa era rivolto allo stesso in quanto Capo della Chiesa cattolica, e quindi in quanto il

contenuto delle dichiarazioni e dei messaggi del Papa, era in grado di orientare i fedeli e di raggiungere il sentimento religioso degli stessi. In definitiva, la loro condotta si palesava obiettivamente offensiva del sentimento religioso, offesa realizzata mediante pesanti contumelie ed inequivoca istigazione alla derisione del pontefice, risultando perciò integrato il reato di vilipendio.

Viene poi in rilievo Sez. pen. III, sentenza 17 gennaio 2017, n. 1949, con cui è stato rigettato, salvo la declaratoria di prescrizione di un reato secondario (sanzionato con due mesi di reclusione), il ricorso dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino, confermativa della sentenza di prime cure emessa dal GUP di Novara, con la quale un sacerdote era stato condannato a quattro anni di reclusione per una pluralità di condotte riconosciute integranti il delitto di "Violenza sessuale" (art. 609-bis c.p.), aggravate dall'abuso dei poteri e dalla violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto. Più nel dettaglio, l'imputato – tramite il proprio difensore di fiducia – aveva proposto gravame contro la decisione della corte di seconde cure con la quale lo stesso era stato condannato a quattro anni di reclusione per aver compiuto atti sessuali – alcuni dei quali anche di natura penetrativa – ai danni di tre diverse persone offese (di cui ai capi di imputazione rispettivamente b), e) e g)), di cui la prima aveva subito violenze continuate ed iniziate quando la stessa aveva 17 anni (età comune alla terza vittima, che peraltro aveva patito una sola aggressione sessuale), con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti al proprio ruolo di ministro del culto cattolico. Il ricorso era incentrato su cinque distinte doglianze, di cui tre – ma soprattutto l'ultima – caratterizzate da un più spiccato rilievo ai fini del commento alla sentenza de qua. Con i motivi di ricorso, tra l'altro, l'imputato lamentava l'erronea applicazione della legge penale – e la manifesta illogicità della motivazione sul punto – in relazione all'applicazione – pur essendo stata la stessa dichiarata equivalente, e non prevalente, rispetto alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. -della circostanza aggravante generale di cui all'art. 61, n. 9, c.p., in virtù della quale è aumentata (fino ad un terzo, ovvero 33%) la pena ove il fatto venga commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualifica di ministro di un culto. Si doleva all'uopo il ricorrente che «l'aggravante in questione non può essere ancorata sulla mera qualifica di parrocchiani delle persone offese» ed inoltre che «per il capo b) il contesto attiene a rapporti esclusivamente interpersonali; per i capi g) ed e) gli stessi sono avvenuti in occasione del gioco di lotta, non ci sono connessioni con l'esercizio delle funzioni di ministro di culto cattolico». I giudici di legittimità non hanno però aderito all'impostazione proposta dalla difesa dell'imputato nel ricorso di cui sopra, procedendo innanzitutto a bocciare i due motivi non illustrati (il 1° e il 3°) in quanto del tutto infondati, e comunque tendenti a richiedere alla Suprema Corte di addivenire a valutazioni sul merito della vicenda, che sono assolutamente precluse al Collegio romano. Sono stati ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non ha in tale contesto aderito all'orientamento 'restrittivo' espresso dal ricorrente relativamente al raggio applicativo dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., incentrata sull'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico. La Suprema Corte, ponendosi in continuità con altre pronunce di legittimità (da ultimo Cass. pen., Sez. 3, n. 37068/2009) ha invero affermato, in punto di diritto, che la suddetta circostanza sia ravvisabile «non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzione strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili

al mandato evangelico costitutivo dell'ordine sacerdotale»; precisando inoltre come tale mandato comprenda «le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività».

Ed ancora, va segnalata Sez. pen. VI, sentenza 6 marzo 2017, n. 10906, ove si affronta la problematica del rapporto tra diritto penale e fattore culturale che ha condotto alla commissione di un reato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche nel caso di specie si inserisce tuttavia in una valutazione più complessiva, che tiene conto anche del contegno della giovane vittima e della carenza di prove in ordine alla riconducibilità di alcune lesioni a comportamenti ritenuti violenti degli imputati. Nell'affrontare l'incidenza del fattore culturale nella commissione di un fatto penalmente rilevante, va premesso che è opinione costante ritenere che il movente non escluda il dolo, alla cui struttura è estraneo, ma lo evidenzia, rilevando la comunanza del nesso psicologico tra i ripetuti atti offensivi, come ad esempio, l'odio, la gelosia, il vizio, la vendetta, la sospettosità o la malvagità (Cass. pen. sez. VI, 19 giugno 2012, n. 25183). Possono infatti essere oggetto di indagine anche le ragioni e i motivi del comportamento criminoso, in quanto assurgono ad elemento rilevante per escludere eventualmente la sussistenza dell'elemento soggettivo. Come emerge anche dalla riserva di cui all'art. 572 c.p., se il fine dell'agente è stato quello di correzione o di disciplina, ove ne ricorrano naturalmente i presupposti (rectius, utilizzo di mezzi leciti), dovrà trovare applicazione la diversa fattispecie di abuso dei mezzi di correzione; in mancanza di tali presupposti, però, nessun ostacolo sembra esservi per la configurabilità del delitto di maltrattamenti. Il motivo può essere rilevante nel caso in cui si agisca secondo proprie credenze o secondo scopi di natura culturale o sociale. Spesso, infatti, e soprattutto in questi ultimi tempi per l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione da parte di cittadini extracomunitari, si verificano casi in cui taluno – posto sul banco degli imputati – giustifichi il proprio comportamento (per noi penalmente rilevante) affermando di avere agito in conformità a regole o a consuetudini tollerate, e in qualche caso agevolate, dal proprio gruppo (sociale) di appartenenza o dal Paese di provenienza (ossia, ciò che è considerato reato nel nostro ordinamento è, invece, lecito o giustificato per quello da cui si proviene). La giurisprudenza italiana sul tema è sostanzialmente impermeabile alla rilevanza del fattore religioso, quantomeno per escludere ipotesi di non punibilità nei casi in cui l'imputato extracomunitario adduca motivi culturali per giustificare la propria condotta criminosa. In particolare, la Suprema Corte, giudicando il delitto di maltrattamenti commesso da un extracomunitario per fini “correttivi”, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, anche se tale comportamento è stato giudicato dall'autore del reato conforme alla propria cultura e alla propria concezione di educazione familiare. È stato affermato, infatti, che «in presenza di condotta oggettivamente idonea a rendere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, la sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato non può essere esclusa per il solo fatto che l'agente, straniero di religione musulmana, ritenga la suddetta condotta conforme alla sua diversa concezione della convivenza familiare e delle potestà a lui spettanti quale capo-famiglia, ponendosi tale concezione in contrasto con i fondamentali principi dettati dagli artt. 2 e 3 Cost., i quali costituiscono uno sbarramento invalicabile all'introduzione, di diritto o di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona» (in tal senso, Cass. pen. sez. VI, 8 novembre 2002, n. 55; Cass. pen. sez.

VI, 26 novembre 2008, n. 46300; Cass. pen. sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 48272; Cass. pen. sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153). Tali arresti sono applicabili anche nell'ipotesi di fatti violenti tra coniugi appartenenti alla stessa nazionalità o estrazione culturale, ove la moglie abbia prestato consenso o, comunque, manifestato l'intenzione di tollerare gli abusi del marito. La Cassazione, in proposito, ha statuito "che il reato di maltrattamenti non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto coi principi che stanno alla base del nostro ordinamento, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli artt. 29 e 31 Cost.". (Cass. pen. sez. VI, 20 ottobre 1999). E questo anche nella eventuale ottica di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p., in una sorta di "etica dell'uomo", affermata (sia pure in maniera criptica) sulla base di scelte culturali relative a ordinamenti diversi dal nostro: tale riferimento a "valori" di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve, infatti, cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi-base del nostro ordinamento e, ancora una volta, a quelli posti a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Cass. pen. sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419). Medesime considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui si invochi la scusante di cui all'art. 5 c.p., sulla quale la Corte ha sottolineato come non possa ritenersi inquadabile nell'ambito delle situazioni soggettive che solo eccezionalmente – alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 364/1988 – consentono di ritenere inoperante il principio generale della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo Paese d'origine (Cass. pen. sez. III, 7 dicembre 1993). Nella specie, è stato escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza sessuale presunta – in quanto commessa su minore infraquattordicenne – all'assunto difensivo dell'imputato, cittadino marocchino, secondo il quale in Marocco i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge. Orbene, in tale quadro giurisprudenziale non può ritenersi il motivo culturale quale causa escludente la responsabilità penale, anche solo in termini di carenza dell'elemento soggettivo (Cass. pen. sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646), ma non può disconoscersi che tale fattore – come nel caso affrontato dalla sentenza in epigrafe – può in un qualche modo, e a certe condizioni, assurgere ad elemento che possa aiutare a meglio "personalizzare" la pena, allorquando si ha la certezza che esso abbia influito in modo determinante sulle motivazioni che hanno portato alla commissione di un reato. Se, dunque, difficilmente la condotta culturalmente orientata conduce ad escludere il reato, essa potrebbe essere valutata in termini di attenuazione della pena; e la disposizione di cui all'art. 62-bis c.p., unitamente, come noi riteniamo, ai criteri commisurativi previsti dall'art. 133 c.p., può rappresentare uno strumento per meglio valutare il concreto disvalore del fatto e l'effettiva consapevole ribellione al precetto penale.

Sempre sulla medesima tematica, viene in rilievo Sez. pen. I, sentenza 15 maggio 2017, n. 24084, la quale si inserisce ancora nell'ambito dei reati culturalmente orientati, cioè di quelle condotte che, seppur ispirate a usi e costumi (culture, dunque) perfettamente leciti in altri Paesi, perdono in Italia ogni rilevanza di giustificazione culturale e tradizionale di condotte oggettivamente previste dalle nostre norme penali. La Corte afferma chiaramente che il porto di un coltello è giustificato, ad esempio, quando il portatore si stia recando in giardino a potare alberi; così come il porto di

un bisturi è giustificato nel caso del medico chirurgo che, durante le proprie visite, abbia con sé una borsa professionale in cui custodisca anche quell'affilatissimo ago. Ciò perché il giustificato motivo ricorre «quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento ed alla normale funzione dell'oggetto (ex multis, sez. I n. 4498 del 14.1.2008, rv. 238946) Ma indica, altresì, chiaramente che solo le circostanze di luogo e tempo possono far considerare quelle condotte; tanto che esse, tenute dai medesimi soggetti ma in circostanze diverse da quelle, costituirebbero certamente reato. Da ciò, si argomenta che un comportamento riconducibile ad un fattore culturale o religioso non può rientrare nel significato di circostanza di tempo e di luogo e, seppur abbia chiaramente orientato la condotta del soggetto agente, non può esser valutato alla stessa stregua del giustificato motivo. Ciò perché il legislatore, nel formulare l'art. 4, della l. 110 del 1975, come già riconosciuto e sottolineato da Sez. un. 7739 del 9 luglio 1997, ha posto in forma di tipicità necessaria una clausola scriminante connessa in via esclusiva al giustificato motivo. È proprio la tipicità, dunque, a rendere inestensibili ambito e significato della clausola. Né il soggetto agente, il quale dichiara di aver assunto quella tal condotta solo a motivo del proprio credo religioso, può far riferimento a una pretesa posizione di buona fede, che è invece inammissibile in chi è consapevole di essersi trasferito in un Paese diverso e non può quindi pretendere di avere il diritto di proseguire in condotte che, lecite nel Paese di origine, risultano oggettivamente incompatibili con le regole dello Stato in cui ha deciso di venire a vivere. Peraltro, argomenta la Corte, il reato contestato ha natura contravvenzionale e, quindi, è punibile anche a titolo di colpa. Ovvero, nessuna considerazione va concessa al fatto che il soggetto abbia agito con colposa disattenzione piuttosto che con dolo. La decisione di stabilirsi in un Paese in cui si sappia che i valori di riferimento sono diversi da quelli della terra da cui si proviene, impone il rispetto delle nuove regole, cui è indispensabile uniformarsi. L'integrazione non impone affatto l'abbandono della cultura di origine; impone, però, l'obbligo di uniformare i propri valori a quelli del mondo in cui si è scelto di inserirsi, verificando preventivamente la compatibilità dei propri valori a quelli dell'ordinamento in cui si è deciso di vivere. Peraltro, come ricorda la Corte, anche l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

Si segnala, poi, Sez. pen. IV, sentenza 12 maggio 2017, n. 23423, la quale si sofferma su un tema non molto approfondito nella giurisprudenza di legittimità, investendo segnatamente una questione di giurisdizione relativa ad un ente di diritto canonico. La Suprema Corte, in particolare, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per tre episodi di appropriazione indebita aggravata in danno dell'Opera Diocesana di Assistenza (ODA), nel disattendere la tesi difensiva – secondo cui l'ODA è giuridicamente un semplice ente canonico, mai riconosciuto come persona giuridica civile, sicché, in assenza di tale riconoscimento, solo la Chiesa eserciterebbe la propria giurisdizione “indipendente e sovrana” ai sensi dell'art. 7 della Costituzione – ha invece affermato il principio di cui in massima, chiarendo come, non essendo minimamente ipotizzabile che l'ODA possa rientrare, tramite una interpretazione sostanzialmente analogica di norme processuali penali, fra gli tra gli “enti centrali

della Chiesa”, sicuramente, i fatti commessi da cittadini italiani nel territorio italiano che siano sussumibili entro fattispecie di natura penale, vanno giudicati dall’ autorità giudiziaria italiana come si desume, peraltro, da un’ agevole lettura a contrario dell’ art. 22 del Trattato fra la Santa Sede e l’ Italia sottoscritto l’ 11 febbraio 1929. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha evidenziato come il suddetto ente debba essere considerato come un ente di fatto, soggetto, come tale, alle regole del codice civile proprio perchè, operando sul territorio nazionale, non può che essere soggetto, comunque, alle regole dello Stato Italiano, pur non avendo inteso richiedere (o ottenuto) il riconoscimento: da ciò consegue, quindi, la piena e completa sottoposizione alla giurisdizione italiana sia civile che penale. Giova ricordare che la persona giuridica, secondo il diritto canonico, è quella eretta o riconosciuta con provvedimento dell’ Autorità Ecclesiastica (can. 114). Gli enti costituiti o approvati dall’ autorità ecclesiastica possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: (i) approvazione da parte dell’ Autorità ecclesiastica (ii) sede in Italia (iii) perseguimento di finalità di religione e di culto (v. art. 1 Legge 222/1985). Il perseguimento di tale fine (a norma dell’ art. 2 Legge 222/1985) si presume per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (es. Parrocchie, Diocesi, Seminari), per contro, per il riconoscimento di altre persone giuridiche canoniche (es. associazioni pubbliche di fedeli), va accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’ articolo 16 Legge 222/1985. Gli enti eretti dall’ autorità ecclesiastica che hanno la personalità giuridica nell’ ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (v. art. 4 Legge 222/1985) pur mantenendo la struttura e le caratteristiche proprie dall’ ordinamento canonico. Le persone giuridiche canoniche, a norma dell’ art. 10 Legge 222/1985, possono essere riconosciute nell’ ordinamento italiano anche in forma diversa rispetto all’ ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (es. un’ associazione di fedeli può essere riconosciuta come una persona giuridica privata alle condizioni previste dal codice civile). Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, a norma dell’ art. 5 Legge 222/1985, devono essere iscritti nel Registro delle Persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’ ente ha la propria sede. L’ iscrizione è necessaria rendere pubbliche e opponibili ai terzi le caratteristiche dell’ ente, gli organi di rappresentanza ed i relativi poteri degli stessi. Con riferimento all’ ipotesi in cui l’ ente non chiede il riconoscimento, la Suprema Corte ha osservato che ODA “è un ente di diritto canonico, classificabile tra le persone pubbliche di diritto canonico, eretto il 10/11/1954 nell’ Arcidiocesi di Udine dal Mons. G.N. [...] per il perseguimento di finalità caritatevoli ed assistenziali [...] è incontrovertibile che ODA sia stato un ente canonico pubblico e non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, né il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese”. Questo essendo il pacifico presupposto di fatto, la conseguenza giuridica, per pacifica e consolidata dottrina, è che il suddetto ente, va considerato come un ente di fatto, soggetto, come tale, alle regole del codice civile proprio perchè, operando sul territorio nazionale, non può che essere soggetto, comunque, alle regole dello Stato Italiano, pur non avendo inteso richiedere (o ottenuto) il riconoscimento. Da ciò consegue, quindi, la piena e completa sottoposizione alla giurisdizione italiana sia civile che penale. Sul punto, ricorda la Cassazione, quanto alla giurisdizione penale «ai fini dell’ annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli “enti centrali della Chiesa” - i quali, ai sensi dell’ art. 11 del Trattato fra l’ Italia e la Santa Sede dell’ 11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, sono “esenti da ogni ingerenza da

parte dello Stato” - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma occorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo» (v. Cass. pen. 22516/2003, rv. 224185; Cass. pen. 41786/2015, rv. 264775). Nel caso di specie, quindi, poichè non è neppure minimamente ipotizzabile che l'ODA possa rientrare fra gli tra gli “enti centrali della Chiesa”, sicuramente, i fatti commessi da cittadini italiani nel territorio italiano che siano sussumibili entro fattispecie di natura penale, vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana come si desume, peraltro, da un'agevole lettura a contrario dell'art. 22 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929.

Infine, viene riportata Sez. pen. IV, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912 (per la quale si rinvia alla nota che segue).

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 17 gennaio 2017, n. 1952**

**Offesa ad una confessione religione – Vilipendio - Elemento oggettivo
– Offesa al Sommo Pontefice - Sussistenza**

In tema di delitti contro le confessioni religiose, l'attacco violento e volgare al Papa (mediante lancio di freccette contro la sua immagine) rivolto allo stesso in quanto Capo della Chiesa cattolica integra il reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, atteso che quando la contestazione è posta in essere con espressioni oltraggiose nei confronti del Pontefice la stessa è certamente idonea a vilipendere il suo ruolo e la religione cattolica che tale ruolo riconosce, dovendosi escludere la possibilità di un loro inquadramento nella critica, seppure "accesa", alla sola persona fisica del Pontefice, sostanziandosi in offesa alla religione cattolica, ed ancor più al sentimento religioso.

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 17 gennaio 2017, n. 1949**

Violenza sessuale commessa dal Ministro di culto cattolico – Aggravante dell'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto – Sussistenza

Nei reati sessuali è configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico», compiti tra i quali sono state espressamente menzionate – tra le altre - le attività ricreative e di aiuto psicologico ai fedeli.

Corte di Cassazione. Sezione Sesta Penale. Sentenza 6 marzo 2017, n. 10906

Delitto di maltrattamenti in famiglia – Rilevanza del fattore religioso – Concessione delle circostanze attenuanti generiche - Sussistenza

Nel reato di maltrattamenti familiari possono essere riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. ai genitori che, per la loro inadeguatezza etno-culturale connessa ad un credo religioso, ritengono consentite punizioni corporali sul figlio minore che nel Paese di origine (Marocco) non costituiscono illecito, allorquando la loro incapacità culturale non gli ha permesso di rendersi conto della patologia diagnosticata al figlio stesso a causa dei loro atti, nonché per la loro incapacità di gestirne i suoi comportamenti oppositivi e provocatori (ricordati, pur sbagliando, ad aspetti caratteriali) che si proponevano di contenere con metodi non certamente consentiti ed erroneamente ritenuti educativi.

Corte di Cassazione. Sezione Seconda Penale. Sentenza 12 maggio 2017, n. 23423

Ente canonico non riconosciuto – Giurisdizione penale – Sussistenza

In tema di giurisdizione, un ente canonico pubblico che non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, nè il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese, va ritenuto un ente di fatto come tale soggetto alle regole del codice civile. Di conseguenza, non potendo il medesimo rientrare tra gli enti centrali della Chiesa - esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato ex art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810 - i reati commessi dal rappresentante legale del suddetto ente vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana ex art. 22 del cit. Trattato.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale. Sentenza 15 maggio 2017, n. 24084

Porto d'arma – Rilevanza esimente del credo religioso – Insussistenza

Lo straniero che viene a vivere in Italia non deve rinunciare alla propria cultura ed alle proprie tradizioni; deve però uniformare le proprie condotte alle regole che sovrintendono alla pacifica convivenza. Il suo credo religioso non scriminerà eventuali condotte cui la legge italiana connetta un'oggettiva rilevanza penale.

Corte di Cassazione. Sezione Quarta Penale. Sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

Mezzi di prova - Testimonianza - Segreto - Professionale - “segreto ministeriale” - Ambito di operatività - Individuazione

In tema di prova testimoniale, il “segreto ministeriale”, previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. per tutti i ministri delle confessioni religiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4, l. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività “sociale” svolta dagli ecclesiastici. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora).

La tutela del segreto, riconosciuta nell'ambito religioso-cattolico dall'articolo 4 della legge 121/1985, non copre qualsiasi confidenza ricevuta dagli ecclesiastici, operando detta tutela solamente ove quanto appreso venga conosciuto per ragioni proprie del ministero esercitato e non in linea generale.

La rilevanza del segreto ministeriale ed i limiti della sua opponibilità (nota a cass. pen., sez. pen. iv, 14 febbraio 2017, n. 6912)

PIERPAOLO DELL'ANNO

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha offerto interessanti precisazioni in ordine ad una tematica di particolare interesse, quella delle condizioni che consentono legittimamente ad un esponente di un culto acattolico di avvalersi del segreto ministeriale previsto dall'art. 200, comma 1, lett. a), c.p.p.¹.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato come la tutela del segreto prevista dall'articolo 4 della Legge 121/1985 non riguardi qualunque informazione sia giunta alla conoscenza di un religioso, ma solo quanto attinente al ministero sacro da questi esercitato.

Nel caso di specie venivano tratti a giudizio avanti al Tribunale di Palmi un prete ed una suora, accusati del reato di falsa testimonianza per avere dichiarato il falso nel corso di un processo avente ad oggetto reiterate violenze sessuali nei confronti di una ragazza.

La giovane vittima delle violenze aveva chiesto aiuto al prete, spiegando la situazione di abuso di cui era stata vittima, ed il prete l'aveva poi affidata alla suora.

Nell'ambito del processo per le violenze sessuali di cui sopra, il prete e la suora venivano sentiti come testimoni e negavano che la giovane avesse confidato di essersi rivolta loro in ragione delle violenze subite, attribuendo ad altro il motivi per cui avevano seguito la ragazza accompagnandola, tra l'altro, ad effettuare un test di gravidanza ed aiutandola nell'inserimento in una casa famiglia.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto mendaci le dichiarazioni rese dai religiosi e, nel contempo, aveva escluso che potesse configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di tutela del segreto ai sensi dell'articolo 4 della Legge 121/1985, escludendo che le confidenze della giovane avessero significato nell'ambito della fede religiosa, ed aveva altresì escluso che potesse essere applicata la scriminante di cui all'articolo 384,

¹ Nella dottrina processual-penalistica, si segnala GIAMPIERO AZZALI, *Prove penali e segreti*, Milano, 1967; PIER MARIA CORSO, *Il "segreto professionale" tra vecchio e nuovo codice di procedura penale*, in *RDCo*, 1989, pp. 185 ss.; ANGELO GIARDA, *Sub artt. 198-201*, in *Comm. Giarda-Spangher*, Ipsoa, Milano, 1997; MUTTI, *Segreto professionale*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, p. 124; MARIO PISANI, *Testimonianza e segreti*, in *AA.VV.*, *La testimonianza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1974; PIER PAOLO RIVELLO, *Segreto (profili processuali)*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, pp. 80 ss.; ADOLFO SCALFATI, *Testimonianza e segreti nel processo penale (un'indagine su interessi in conflitto)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, pp. 1235 ss.; LAURA SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000; GIORGIO SPANGHER, *Sub art. 200*, in *Comm. Chiavario*, II, UTET, Torino, 1990, pp. 459 ss. Da ultimo, ANGELO ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa*, in *Questa rivista*, 2017, pp. 617 ss.

secondo comma, c.p. poiché le parti non erano state informate della facoltà di non rispondere, in quanto non vi era alcun obbligo giuridico in tal senso.

Le considerazioni del giudice di prime cure venivano condivise della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che confermava la sentenza.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso contro la sentenza di condanna, articolando essenzialmente in due motivi le proprie doglianze.

Anzitutto, veniva contestato il vizio di violazione di legge per essere stato omesso l'avvertimento agli imputati della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere e, conseguentemente, per non essere stata applicata la scriminante di cui all'articolo 384 c.p..

Veniva evidenziato come ai sensi dell'articolo 4 della Legge 121/1985 agli ecclesiastici sia riconosciuto il diritto al segreto su quanto da loro appreso in ragione del proprio "ministero", precisando come il "ministero" non comprenda i soli atti sacramentali, ma bensì tutte le informazioni riservate ottenute in ragione della funzione religiosa svolta.

Per tale ragione i religiosi non sarebbero stati tenuti a rispondere ed, inoltre, avrebbero dovuto essere avvisati di tale facoltà.

Invero, tale avvertimento non era stato dato ed anzi, a fronte delle perplessità manifestate dalla suora al momento dell'esame, quando aveva detto di non sapere se potesse dire quanto ricordasse, il Pubblico Ministero aveva dato una risposta sbrigativa e perentoria con cui aveva palesato che la testimone avesse senza dubbio il dovere di rispondere.

Per tutte queste ragioni, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante prevista dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.

In secondo luogo, veniva poi contestato il vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto credibili le affermazioni rese dalla persona offesa in ordine alle circostanze che questa aveva rivelato ai religiosi.

La Corte di Cassazione dichiara infondati tutti i ricorsi proposti, confermando la condanna pronunciata dai giudici di merito.

2. La disciplina del segreto professionale nel codice di rito

Per poter comprendere il percorso motivazionale della sentenza, è necessario premettere che il legislatore ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti la esenzione dagli obblighi gravanti sul testimone *ex art.* 198, comma 1, c.p.p. e dalla correlata disciplina sostanziale.²

² La letteratura sulla testimonianza è molto ampia, si rinvia a MARTA BARGIS, *Profili sistematici della testimonianza penale*, Milano, 1984; CAMILLO CARINI, *La testimonianza*, in *La prova penale*, II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, diretto da Gaito, Utet, Torino, 2008, pp. 491 ss.; CORRADA DI MARTINO, *La prova testimoniale: contenuto e limiti soggettivi*, in Di Martino-Proccaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, 2° Ed., Padova, 2010, pp. 5 ss.; LUIGI FADALTI, *La testimonianza nel giudizio penale*, Giuffrè, Milano, 2008; GIUSEPPE LUIGI ANULI, *La prova dichiarativa nel processo penale*, Torino, 2007; ALFONSO FURGIUELE, *La prova per il giudizio nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2007; VINCENZO GAROFOLI, *Voce, Prova testimoniale (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 758 ss.; PROCACCIANTI, *Testimonianza*, in *Digesto pen.*, III Agg., II, Torino, 2005, pp. 1648 ss.; PAOLO TONINI, *La prova penale*, Cedam, Padova, 2000, pp. 123 ss.; ANGELO ZAMPAGLIONE, *Bussola Prova*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre

Nei casi tassativamente indicati nell'art. 200 c.p.p., è riconosciuto alla persona chiamata a rendere testimonianza un vero e proprio "potere-dovere" di non rispondere alle domande, qualora la deposizione possa comportare una violazione dell'obbligo del segreto.³

Con la espressione "segreto" si intende una notizia che non deve essere portata alla altrui conoscenza e che non è già di per sé notoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fatto della vita privata che il singolo ha interesse a mantenere riservato. Le necessità della vita sociale impongono al privato, al fine di tutelare i propri interessi, di rivolgersi a persone dotate di specifiche competenze e, nel fare ciò, il singolo è costretto a riferire notizie riservate.⁴

In base alla qualifica e alla natura dell'oggetto della testimonianza dei soggetti il segreto può essere professionale, di ufficio, di Stato e sugli informatori di polizia. Si tratta, a tutti gli effetti, di segreti probatori che si traducono in un ostacolo all'attività conoscitiva dell'autorità giudiziaria, alla quale risulta talvolta precluso l'accesso a determinate prove.

In particolare, i segreti – impedendo che dall'esterno giungano alla magistratura elementi utili per l'adozione dei provvedimenti che essa è chiamata ad assumere – sono posti a salvaguardia di un'ampia e variegata gamma di valori che, per espressa previsione normativa, possono (artt. 199, 200 e 203 c.p.p.) o debbono (artt. 201 e 202 c.p.p.) prevalere sull'accertamento del fatto cui mira il processo penale.⁵ Di regola si tratta di situazioni che coinvolgono interessi di rilievo costituzionale, quali l'interesse a professare la propria fede religiosa (artt. 8 e 19 Cost.), l'interesse a difendersi in ogni tipo di processo (art. 24 Cost.), l'interesse alla salute (art. 32 Cost.).

Il legislatore ha dovuto dunque disciplinare la materia cercando di individuare un punto di equilibrio tra i due interessi: da una parte, è necessario perseguire lo scopo del processo, quello di porre in essere un completo accertamento della verità e, dall'altra, occorre evitare che la divulgazione di fatti e notizie connessi a rapporti di tipo personale, professionale o istituzionale, finisca per trasformarsi in una indebita lesione dei diritti e degli interessi che l'ordinamento riconosce proprio a quei rapporti.

Se così non fosse, alcune professioni o attività, al cui esercizio sono sottesi rilevanti valori di rango costituzionale, non potrebbero essere utilmente svolte nell'interesse sociale, qualora i soggetti che le esercitano non fossero vincolati al segreto in ordine alle notizie ed ai fatti di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento dei propri compiti.⁶

La presenza del segreto, però, non opera automaticamente, in quanto è il soggetto chiamato a deporre che deve ecceperla.⁷ In tale ipotesi il giudice, se ritiene infondata l'eccezione, dopo gli accertamenti necessari su quanto eccepito, ordina al testimone

2015, *on line*; ID, Bussola *Testimonianza*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre 2015, *on line*.

³ In tema, GIORGIO SPANGHER, *Sub art. 200*, cit., pp. 459 ss.

⁴ In questo senso, PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, XVI Ed., 2015, 300 ss.

⁵ CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, in *Soggetti. Atti. Prove*, Vol. I, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, UTET, Torino, 2015, pp. 820 ss.

⁶ Per un approfondimento sui valori costituzionali coinvolti dal segreto professionale si veda ALESSANDRO DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, Cedam, Padova, 2012, pp. 28 ss.

⁷ Sul punto, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 11 febbraio 2009, Belluomo, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 3910.

di deporre (art. 200, comma 2, c.p.p.). Qualora poi, il teste dovesse persistere nel rifiuto, il giudice dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda a norma di legge (art. 207, comma 2, c.p.p.).

Inoltre, la tutela processuale del segreto trova nelle disposizioni di diritto sostanziale un ulteriore rafforzamento, atteso che ai sensi dell'art. 622 c.p. è fatto divieto di rivelazione a chiunque abbia avuto notizia di un fatto coperto dal segreto in ragione del suo stato, ufficio o della propria professione o arte. Di conseguenza, la rivelazione del medesimo è punita quando sia avvenuta senza giusta causa.

Il segreto, tuttavia, non opera quando sul professionista gravi un obbligo giuridico di riferire un fatto di reato all'autorità giudiziaria. Un esempio di scuola è quello del medico che abbia prestato assistenza alla persona offesa di un delitto procedibile di ufficio e sul quale grava un obbligo di referto (art. 365 c.p.), che implicitamente costituisce una giusta causa di rivelazione.

Altro aspetto essenziale è che non tutti i professionisti usufruiscono della facoltà di non rispondere ma solo quelli "qualificati" e, tra questi, per quel che interessa in questa sede, anche i ministri di confessioni religiose.

Le condizioni imposte a tale categoria di soggetti, inseriti nel novero dei legittimati all'opposizione, a garanzia dei principi espressi dagli artt. 8 e 19 Cost.⁸, per una legittima opponibilità del segreto "religioso" sono essenzialmente due: innanzitutto, che le notizie devono essere state apprese nell'esercizio del ministero ecclesiastico e quindi in relazione a funzioni laiche nell'ambito di un giudizio ecclesiastico⁹ e, dall'altro, che lo statuto della confessione religiosa amministrata dal testimone non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano.

La norma in esame, infatti, si discosta dall'impostazione accolta dall'art. 351, comma 1, n. 1, c.p.p. 1930, che faceva riferimento ai soli culti ammessi e, più precisamente, ai ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato, ricomprendendo invece tutte le confessioni religiose, purché non dissonanti rispetto ai principi del nostro ordinamento statale.

È stato anche precisato che l'art. 200 c.p.p. "*non è una norma posta a garanzia dei soli interessi privati ma si estende anche agli interessi propri delle confessioni religiose. Ciò significa che non si pone esclusivamente un problema di privacy bensì anche di esercizio del diritto di libertà religiosa, vale a dire dell'espletamento del ministero religioso. La libertà religiosa è al cuore dell'insieme dei diritti che ineriscono la dignità della persona umana e costituisce il termometro circa il livello di democraticità di un certo ordinamento in ragione del presupposto che «lo Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona graziosa concessione dello Stato al cittadino; questa invece diritto del cittadino verso lo Stato»*".¹⁰

⁸ In argomento, DANIELA MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, p. 103. Del resto, la rilevanza costituzionale di tale interesse giuridico fa quindi sì che esso debba necessariamente rapportarsi con quello dell'amministrazione della giustizia, che pure ricollega il proprio fondamento nella Costituzione; tuttavia in questo bilanciamento la tutela del segreto ministeriale, inteso come prerogativa del ministro di culto che si concreta nel vero e proprio esercizio di un diritto, è destinato a prevalere al punto di vedere scriminata, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p., la condotta reticente del teste titolare di tale qualifica sui fatti appresi *ratione ministerii*.

⁹ Si veda, Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2004, Trecco, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 1615.

¹⁰ FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1991; per un

L'art. 19 Cost., infatti, riconosce espressamente la libertà religiosa affermando che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.¹¹

Anche se non espressamente qualificata dalla Costituzione come diritto inviolabile, la libertà religiosa rientra senz'altro nel novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost.¹²

Non sembra potersi dubitare, infine, che l'oggetto del segreto – lungi dall'essere circoscritto al solo “segreto confessionale”, posto che l'istituto della confessione è pressoché sconosciuto a molti culti – possa estendersi a qualsiasi informazione che abbia attinenza con l'esercizio del ministero ecclesiastico¹³; deve in ogni caso sussistere una correlazione tra le informazioni coperte da segreto e la funzione ecclesiastica, restando escluse dal beneficio le altre informazioni in quanto per le stesse si riespande la regola generale.

Occorre, in altri termini, considerare che l'art. 200 c.p.p. fonda la sua *ratio essendi* sul nesso strumentale tra attività ministeriale e fatto appreso. Ciò comporta che il giudice, dopo aver accertato la veste di “ministro di culto” al soggetto reticente, è tenuto anche a verificare che l'accadimento, la notizia, sia stata appresa in diretta e immediata connessione allo svolgimento dell'attività professionale. È proprio tale presupposto che legittima il giudice a porre in essere gli accertamenti necessari per escludere che il teste abbia appreso privatamente i fatti sui quali invoca il silenzio, ad evitare cioè un eventuale e possibile utilizzo abusivo del privilegio del segreto. Va

medesimo ordine di idee, cfr. ANGELO ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale e confessioni religione prive di intesa*, in *Questa rivista*, 2017, pp. 617 ss..

¹¹ Si vedano TEMISTOCLE MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, XIII Ed., 2013.

¹² Si rinvia alle seguenti pronunce della Consulta: sentenze n. 14 del 1973 e n. 239 del 1984. Per un opportuno approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa si veda MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, 167-243. Sui diritti fondamentali si veda ANTONIO BALDASSARRE, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Giuffrè, Milano, 1996, che ha messo in luce che la Costituzione è una «tavola di valori» la quale prevede una lettura dei diritti enumerati che potenzi le capacità espansive di essi in quanto occorre tenere conto della «consistenza paradigmatica» di questi ultimi.

¹³ In dottrina, CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, cit., pp. 820 ss. Nella giurisprudenza, relazione all'ambito di operatività del segreto ministeriale, v. Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3092, secondo la quale sono coperti dal combinato disposto degli artt. 4 l. n. 121 del 1985 e 200 c.p.p. anche «la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia)», in quanto esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, per la quale «non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde». Si veda altresì Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2004, n. 22827, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1665, che esclude dall'ambito del segreto ministeriale la funzione di giudice ecclesiastico, in quanto rientrerebbe nell'esercizio delle attività laiche esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali, con la conseguenza che «non sussiste alcun vincolo o divieto a testimoniare per il giudice ecclesiastico delegato all'istruzione nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario su fatti dei quali egli sia venuto a conoscenza per ragioni o a causa dell'esercizio di tale funzione, salva la possibilità di eccepire, dinanzi al giudice penale, ricorrendone le condizioni, il segreto professionale su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio della funzione giudiziaria con quella di ministro del culto».

anche ricordato che il potere-dovere di non testimoniare è subordinato ad un'altra condizione: lo Statuto della confessione religiosa non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano» e, sul punto, il giudice chiarisce che tale espressione utilizzata dal legislatore non può essere interpretata nel senso di limitare l'applicazione dell'art. 200 c.p.p. alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

3. La decisione della Suprema Corte

Venendo al merito della decisione in commento, la Suprema Corte, quanto alle censure relative alla illogicità della motivazione, nella parte in cui erano state ritenute credibili le dichiarazioni della persona offesa, evidenzia come le stesse attengano in realtà a profili di merito insindacabili in sede di legittimità.

Articolata ed interessante è invece la motivazione con cui la Suprema Corte respinge le doglianze relative alla violazione di legge in relazione alle norme che riconoscono il diritto al segreto religioso.

Anzitutto viene analizzato il contenuto dell'articolo 4 della Legge 121/1985 che tutela il diritto al segreto degli ecclesiastici in merito a quanto giunto a conoscenza "per ragioni del loro ministero".

Viene precisato che è del tutto pacifico che l'articolo 4 non copra il solo "segreto confessionale", sia perché diversamente si verrebbe a configurare una interpretazione restrittiva della norma che non troverebbe giustificazione sul piano giuridico, sia perché si verrebbe altrimenti a determinare una ingiusta limitazione a danno della Chiesa cattolica rispetto alle altre religioni, giacché l'articolo 200 c.p.p. prevede il riconoscimento del diritto al segreto del "ministero" in termini generali per tutti i ministri di culto, comprendendo così anche confessioni religiose che non hanno il "segreto confessionale".

Ciò detto, viene evidenziato come sia parimenti pacifico che il segreto non possa coprire qualunque conoscenza acquisita dall'ecclesiastico, ma solo quelle che siano direttamente connesse all'esercizio del ministero religioso.

In questo senso la Corte di Cassazione, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello sul punto, ritiene che si debba distinguere tra la funzione religiosa e la funzione sociale svolta dai religiosi, applicandosi la tutela del segreto unicamente alla prima.

Ad ulteriore precisazione la Suprema Corte indica a titolo di esempio che l'assistenza nei confronti di soggetti deboli rientra nella generica "missione" dell'ecclesiastico, ma attiene alla funzione sociale e non a quella prettamente religiosa.

Certo la distinzione è sfumata, ma il principio di fondo è quello che soltanto ove vi siano un collegamento diretto alle attività di fede religiosa potrà essere riconosciuto il diritto al segreto del ministero.

Fatta questa premessa, la Corte di Cassazione sottolinea una essenziale carenza dei motivi di gravame, rappresentata dal fatto che in nessuno dei ricorsi venga approfondito ed in qualche modo risolto il problema fondamentale di accertare quale tipo di dialogo vi sia stato tra la ragazza vittima di abusi sessuali ed religiosi con cui si era confidata.

Ogni censura viene, infatti, impostata sull'erroneo presupposto che i giudici di merito abbiano circoscritto l'ambito di operatività del segreto ministeriale alla sola confessione (laddove invece la Corte d'Appello distingue in maniera più ampia tra funzione religiosa e funzione sociale), senza poi chiarire per quale ragione il rapporto tra la ragazza ed i religiosi rientrerebbe nell'ambito del ministero religioso svolto da questi ultimi: in concreto viene dato per scontato che ogni rapporto tra ecclesiastici

e fedeli abbia una connotazione spirituale, quasi a trasformare il diritto al segreto in un generale diritto a non rendere testimonianza da parte dei religiosi.

4. *Brevi osservazioni*

Orbene, l'art. 4, comma 4, della l. n. 121 del 1985 prevede che l'ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto "per ragioni del loro ministero".

Tale espressione denota un concetto più ampio rispetto al "segreto confessionale", sia perché una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perché vi corrisponde la dizione dell'art. 200 c.p.p.

Quest'ultimo, come visto, prevede l'ambito di segreto del ministero in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il "segreto confessionale"; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il più ampio segreto a protezione dell'esercizio del più ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del più limitato ambito della confessione.

L'ambito esteso del segreto "ministeriale" non può comunque essere interpretato come comprensivo di qualsiasi attività compiuta dall'ecclesiastico: da tale segreto, invero, deve essere escluso tutto ciò che sia stato conosciuto al di fuori del ruolo ricoperto¹⁴ e dell'esercizio di "fede religiosa", come, nella fattispecie, nell'ambito di attività "sociale", anch'essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici.

È per contro possibile dubitare dell'assunto in base al quale sarebbe "tout court" esclusa dall'ambito del segreto ministeriale l'attività di assistenza a soggetti deboli, la quale, pur rientrando nella generica missione dell'ecclesiastico non rientra certamente nell'esercizio diretto di "fede religiosa". Si fa infatti un generico riferimenti alla funzione sociale e non a quella prettamente religiosa, anche la distinzione appare eccessivamente sfumata. Peraltro, in casi del genere, pur non essendoci un collegamento diretto alle attività di fede religiosa, potrebbe in ogni caso sussistere una attinenza con l'esercizio del ministero ecclesiastico, tale da condurre al riconoscimento del diritto al segreto del ministero.

Dunque, se da un lato è pacifico che non ogni attività svolta dal religioso rientri nell'esercizio spirituale della fede, dall'altro lato è possibile affermare che per l'opponibilità del segreto non risulta necessario un vero e proprio "segreto confessionale", ma solo l'attinenza dell'informazione ricevuta con il ministero ecclesiastico.

Nel caso di specie, non emergevano in atti contestazioni specifiche alla sentenza impugnata in ordine alla riferibilità delle condotte di causa all'ambito della funzione religiosa/sociale e per tali ragioni la Suprema Corte concludeva che le doglianze dei ricorrenti non possano trovare accoglimento.

In breve, sarebbe dovuto emergere in atti un nesso strumentale, sia pur lato, tra attività ministeriale e fatto appreso e, sotto tale aspetto, il processo non ha provato in che termini l'accadimento ovvero la notizia sia stata appresa, se in connessione o meno allo svolgimento dell'attività professionale.

¹⁴ Per approfondimenti si rinvia a ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento ijk vbggiuridico italiano*, Giuffrè, Milano 2005.